



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, SACCONI, QUAGLIARIELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, BILARDI, CARIDI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, DALLA TOR, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FORMIGONI, GENTILE, MARINELLO e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2014

Tempi brevi per decisioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei principali costi burocratici è costituito dalla variabile «tempo». Mentre il tempo di realizzazione di un progetto è una componente essenziale del calcolo economico retrostante un investimento o una scelta di vita, le amministrazioni pubbliche sono spesso indifferenti ai tempi della decisione amministrativa. Questo costituisce un forte freno agli investimenti, soprattutto stranieri, e quindi alla crescita economica. I tempi fissati nei regolamenti sui procedimenti amministrativi non vengono rispettati e, anche quando si procede con una Conferenza di servizi, il termine di conclusione dei lavori spesso non viene fissato in partenza, come vorrebbe la legge, e, di più, anche quando viene fissato esso viene superato, senza conseguenze.

Occorre introdurre un forte incentivo al rispetto dei tempi dell'azione amministrativa, garantendo certezze ai cittadini e alle imprese.

Pertanto è necessario in primo luogo che venga ribadita la assoluta necessità che ogni procedimento si concluda con un provvedimento espresso; è inoltre indispensabile che il principio secondo cui i regolamenti delle amministrazioni fissano il termine di conclusione di ciascun procedimento sia reso effettivamente operante. In questa ottica appare necessario procedere ad una nuova ricognizione dei termini esistenti, anche al fine di individuare i procedimenti suscettibili di essere conclusi in tempi più celeri, fissando, peraltro, in via generale la regola dell'impossibilità di superare il termine di novanta giorni, salvo specifiche deroghe, che devono essere comunque assistite da analitica giustificazione. Ove i termini vengano superati, deve essere, peraltro, prevista una

sanzione adeguata, che disincentivi questo tipo di prassi oggi diffusa. A tal fine è necessario rafforzare il meccanismo, già presente nell'ordinamento, in base al quale per ogni giorno di ritardo è previsto il pagamento a favore del privato di un indennizzo monetario automatico. Allo scopo di evitare aggravii sul bilancio pubblico, inoltre, viene espressamente indicato che il pagamento dell'indennizzo integra una fattispecie di danno erariale.

In caso di silenzio assenso, l'amministrazione competente può agire in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti per la revoca del provvedimento, o ai sensi dell'articolo 21-*novies*, entro sessanta giorni dalla formazione del silenzio assenso. Simili meccanismi sono previsti ove si ricorra alla Conferenza di servizi. Nel caso in cui le amministrazioni diverse da quella procedente non rendano pareri, nulla osta o altri atti entro il termine previsto, questi si intendono resi favorevolmente. Si realizza così la sussidiarietà orizzontale a favore del diritto dei cittadini e delle imprese ad avere decisioni amministrative in tempi garantiti.

Ancora, si prevede che per alcuni procedimenti, che dovranno essere individuati dal Governo, le attività possano avere inizio contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Restano naturalmente salvi i poteri dell'Amministrazione di pronunciarsi poi, anche con effetti retroattivi, sulle richieste avanzate.

Viene poi disciplinata la questione delle cosiddette irregolarità non essenziali, che non potranno mai determinare la nullità del-

l'atto, ma solo l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria.

Da ultimo si rafforza il principio secondo il quale il rispetto dei termini previsti dai

procedimenti è elemento positivo di valutazione dei dirigenti, di cui tenere «prioritariamente» conto al fine della retribuzione del risultato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, salvo i casi previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La mancata adozione del provvedimento nei termini previsti, equivale all'accoglimento positivo della domanda avanzata dal richiedente. Allo scadere del termine previsto, l'amministrazione è comunque tenuta a rilasciare al richiedente, entro quindici giorni, un provvedimento ricognitivo della situazione giuridica formatasi.

2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le attività e i procedimenti che possono avere inizio contestualmente alla presentazione della comunicazione di certificazione di inizio attività, in attesa del provvedimento della pubblica amministrazione. Restano salvi i poteri dell'amministrazione di pronunciarsi nei termini previsti, anche con effetti retroattivi e ripristinatori, sulle richieste avanzate.

Art. 2.

1. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 euro» e le parole: «comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La corresponsione dell'indennizzo ai sensi dei commi 1 e 2 costituisce danno erariale»;

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai quali, per l'anno in cui si è verificato il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, accertato con sentenza di condanna, non è corrisposta alcuna somma a titolo di trattamento accessorio».

Art. 3.

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-ter, comma 7, dopo le parole: «il cui rappresentante» sono inserite le seguenti: «non abbia partecipato alla conferenza ovvero»;

b) all'articolo 16, comma 2, le parole: «è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procede indipendentemente dall'espressione del parere, che si intende reso in senso favorevole».

c) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il procedimento per la revoca del silenzio assenso deve essere avviato entro sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 21-quinquies. L'annullamento del silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 21-novies, deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua formazione».

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa ricognizione dei termini fissati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati i procedimenti per i quali è possibile procedere all'abbreviazione dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti.

2. I termini non possono essere superiori a novanta giorni, salvo deroga espressamente prevista nel decreto di cui al comma 1.

3. Entro il termine di cui al comma 1, gli enti pubblici nazionali, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti previsti nei loro ordinamenti, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2.

Art. 5.

1. Il termine iniziale di ogni procedimento coincide con la data di presentazione della richiesta di avvio del procedimento stesso. Irregolarità non essenziali della richiesta di avvio, ad esclusione di quelle relative alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, eventualmente rilevate dall'amministrazione e comunicate all'istante, potranno essere da quest'ultimo sanate prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, e non comportano interruzione del termine in questione. Il termine può essere interrotto solo se l'errore formale è rilevato e comunicato dall'amministrazione nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine. In tal caso il termine stesso scadrà nei dieci giorni successivi alla comunicazione di cui sopra.

2. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili non sanate,

l'amministrazione può disporre una sanzione pecuniaria non superiore a 10.000 euro.

Art. 6.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente: «Il puntuale rispetto dei termini previsti nei diversi procedimenti, costituisce elemento positivo di valutazione dei dirigenti, di cui tenere prioritariamente conto al fine della retribuzione di risultato».

